



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli,

Presidente relatore ed estensore

Dr.ssa Luisa Bettio,

Giudice

Dr.ssa Pierangela Congiu,

Giudice

nella causa rubricata sub n. **8/2018** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f., depositata, in data 7 maggio 2018, dalla "Hesperia s.a.s. di Donato Franco & C.", con sede legale a Rovigo, via Combattenti Alleati d'Europa n. 10 (C.F. e P. IVA 00929060291) difesa dall'avv. Federica Doni del foro di Rovigo;

considerato che la medesima è stata sottoscritta dal legale rappresentante (evidenziandosi come la proposta dovrà essere depositata previa approvazione della maggioranza dei soci a mente degli artt. 161 e 152, II comma lett. a) l.f.;

riscontrato, quindi, ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura – il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

dato atto che sono decorsi oltre due anni dalla presentazione di analoga domanda poi rinunciata;

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza



territoriale (come modificata dal d.lgs 155/2012), che – dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formatisi *in subiecta materia* – risulta opportuno valorizzare la circostanza desumibile dal fatto che la sede legale risulta essere a Rovigo, trattandosi di elemento presuntivo idoneo, in assenza di altri e più specifici elementi di valutazione di contraria valenza, ad individuare la sede principale dell'impresa (Cass. 21 marzo 2003 n. 4206; Cass., 28 agosto 2002 n. 12640 e Cass., 23 aprile 2002 n. 5945), e ciò tanto più ove si consideri che non sussistono allo stato elementi tali da porre in dubbio la circostanza che il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell'impresa, e cioè il luogo nel cui ambito vengano di fatto assunte le decisioni relative alle scelte imprenditoriali e siano promossi sul piano organizzativo i propri affari (Cass. 2 febbraio 2004 n. 1853 e 21 marzo 2003 n. 4206), risulti appunto ubicato all'interno della circoscrizione di questo Tribunale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2195 c.c., risulta essere quella di *“fabbricazione di porte e finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici”* (il tutto come meglio indicato nell'oggetto sociale);

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 l.f., come emerge dai bilanci (redatti in forma semplificata) degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso e soprattutto dal bilancio del 2017 (ove emerge un modesto attivo di circa 500.000,00 costituito per la metà da crediti e per l'altra metà da fabbricati civili oggetto di esecuzione immobiliare) si evidenzia lo stato di insolvenza



rilevato quindi che a far data dall'11 settembre 2012 il VI comma dell'art. 161 l.f. – come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal d.l. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 – prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato allora che nella fattispecie – riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità – il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a novanta giorni (considerando la sospensione del termine durante il periodo feriale), poiché non vi è la prova della esistenza di istanze di fallimento e, tuttavia, data la pendenza di una esecuzione immobiliare è opportuno verificare tempestivamente la capacità della società di prospettare una soluzione della crisi (attraverso una proposta che sembrerebbe in continuità);

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive e sui flussi generati dall'esercizio della attività (anche alla luce del disposto dell'ultimo comma dell'art. 186 *bis* l.f.);

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del VII comma dell'art. 161 l.f., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve



acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo VIII comma, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

riscontrata, sotto tale profilo, la opportunità di prevedere allora l'onere, a carico del debitore, di depositare:

- a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,
- b) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame, gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- c) con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito; ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione richiesti, nominare due commissari giudiziali individuati nel dr. Michele Mazzolaio e nell'avv. Nicola Rubiero;

ricordato come il pagamento di creditori anteriori alla data di deposito del ricorso *de quo* comporta la revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.;

P. Q. M.

A) concede alla "Hesperia s.a.s. di Donato Franco & C.", con sede legale a Rovigo, via Combattenti Alleati d'Europa n. 10 (C.F. e P. IVA 00929060291) termine di **giorni novanta** dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f.;



b) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,

- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame ed una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;

c) nomina commissari giudiziali il **dr. Michele Mazzolaio e l'avv. Nicola Rubiero.**

Si comunichi.

Rovigo, 23 maggio 2018

Il Presidente

